

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

N. 236 – 33973 / 2014
(emanazione-protocollo/anno)

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	CAVE MONCALIERI SRL
Sede legale e operativa	Corso Savona 76 – Regione Molinello MONCALIERI
P. IVA	00844320010
Posizione n.	003632

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

l'Impresa in oggetto svolge già, presso la sede operativa sopra indicata, l'attività di recupero di rifiuti inerti in regime di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.i;

in data 20/2/2014 presentava al SUAP del Comune di Moncalieri, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, considerata la prossima scadenza dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i, nonché dell'iscrizione al Registro provinciale ex art. 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

il SUAP di Moncalieri trasmetteva alla Provincia di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 06/03/2014;

con nota prot. 054597 del 28/03/2014 il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino formalizzava le proprie valutazioni, ritenendo che *la continuazione dell'attività non è tale da rientrare nelle fattispecie di modifiche/ampliamenti normati dalla L.R. 40/98 e s.m.i. e che pertanto non debba essere assoggettata alla procedura di verifica di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.*;

con nota prot. n. 59089 del 4/04/2014, lo scrivente Servizio della Provincia di Torino comunicava al SUAP di Moncalieri l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio degli endoprocedimenti finalizzati all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

contestualmente veniva anche data informazione che, ai sensi dell'art. 269, comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., *per tutte le attività svolte dall'impresa che diano origine ad emissioni in atmosfera, anche se diffuse e non tecnicamente convogliabili, deve essere richiesta l'autorizzazione alle emissioni, titolo abilitativo sostituito dall'AUA.* Pertanto il Gestore doveva provvedere ad integrare l'istanza con una relazione tecnica, con la descrizione delle attività che generano emissioni diffuse e/o convogliate e tutte le misure e i presidi adottati per il loro contenimento;

con nota prot. n. 67377 del 16/4/2014, veniva trasmessa al SUAP di Moncalieri la richiesta di documentazione integrativa, al fine di poter procedere con l'istruttoria tecnica;

con nota del 22/5/2014 prot. prov.le n. 87464 il SUAP di Moncalieri trasmetteva richiesta di proroga della Società, dei termini fissati per l'invio della documentazione richiesta;

con note di prot. prov.le n. 105089 del 23/06/2014 e di prot. prov.le n. 105619 del 25/06/2014 per il tramite del SUAP, pervenivano le integrazioni suddette;

con nota prot. n. 118741 del 17/7/2014, veniva trasmessa al SUAP di Moncalieri una ulteriore richiesta di documentazione integrativa, al fine di perfezionare l'istruttoria tecnica;

con nota prot. n. 127211 del 31/07/2014 pervenivano, per il tramite del SUAP, le integrazioni richieste.

Considerato che:

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Acquisiti:

in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59:

il parere del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, prot. n. 119000 del 17/7/2014;

il parere del Servizio Inquinamento Atmosferico della Provincia di Torino, prot. n. 143866 del 15/9/2014,

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **CAVE MONCALIERI SRL**, sito in Corso Savona 76 Regione Molinello nel comune di Moncalieri (TO), per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - autorizzazione agli scarichi di acque reflue, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i

- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui agli allegati A (gestione rifiuti), B (emissioni in atmosfera) e C (scarichi idrici) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
- 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP di Moncalieri (TO) che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Provincia di Torino dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica (o in alternativa ricevimento)

Torino, 01/10/2014

Il Dirigente di Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

SA/CB

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro provinciale delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. 16/2014. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima stoccabile (t)	Q.tà movimentata (t/a)
170101 170102 200301 170802 170107 101311 170103 170904	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5	9.580	55.000

- c) la classe di esercizio di cui al D.M. 350/98 è la 3.
- d) La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
 - la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
 - come disposto nell'articolo 9, comma 3, del DM 5/2/98 e s.m.i., **il test di cessione deve essere ripetuto almeno ogni 12 mesi** e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, sui materiali nelle condizioni finali di utilizzo, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine e testando tutti i parametri richiesti;
 - sul materiale in uscita, ai fini di determinarne la cessazione dalla qualifica di rifiuto, occorre verificare la rispondenza dei parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;
 - fatto salvo quanto sopra, il materiale in uscita va comunque testato mediante verifica analitica su uno o più campioni rappresentativi della massa di inerte trattato;
 - in mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];
 - sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dalla frantumazione deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);



- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nullaosta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di cava, comprendente le attività di estrazione, vagliatura e frantumazione del materiale sabbioso-ghiaioso estratto in loco, la lavorazione di inerti provenienti da altri siti e l'attività di *messa in riserva e recupero* di rifiuti non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica "emissioni diffuse" datata giugno 2014, trasmessa dal SUAP di Moncalieri con nota pervenuta alla Provincia di Torino via PEC in data 23/06/2014 (prot. 105089/BA4);
- il presente allegato concerne soltanto le emissioni a valle dell'attività estrattiva che risulta già autorizzata ai sensi delle norme vigenti;
- l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalla movimentazione, dalla selezione, dalla frantumazione e dallo stoccaggio del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- ai sensi del d.P.C.M. 21/7/1989, il d.P.R. 203/88 si applicava agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, nonché agli impianti di pubblica utilità, che dessero luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, "agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...";
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento";
- il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del T.u.A., il primo accertamento del rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

B3. ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ATTO

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CAVA

- FRANTUMAZIONE PRIMARIA DEL MATERIALE PROVENIENTE DALL'ESTERNO MEDIANTE FRANTOIO A GANASCE
- VAGLIATURA
- FRANTUMAZIONE MEDIANTE MULINO A CAMPANA E MULINO A MARTELLI
- MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

B4. PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
3. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (utilizzo degli impianti di frantumazione e vagliatura, movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti, carico e scarico degli inerti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in condizioni di particolare arsura, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale in cumuli avviato agli impianti di vagliatura e frantumazione deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.

6. Qualora venga trattato materiale a basso tenore di umidità gli impianti di vagliatura e frantumazione devono essere dotati di appositi sistemi di abbattimento ad umido delle polveri, costituiti da diverse batterie di ugelli, o sistema analogo, che devono poter essere attivati all'occorrenza. In alternativa i macchinari devono essere incapsulati o confinati all'interno di strutture chiuse, atte a limitare la diffusione delle polveri.
7. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili.
8. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
9. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, coperture dei nastri trasportatori, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
11. Gli impianti autorizzati con la presente determinazione si considerano già a regime in quanto esistenti presso lo stabilimento.

ALLEGATO C – SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- l'impresa CAVE MONCALIERI S.R.L è in possesso di autorizzazione allo scarico di reflui industriali provenienti dal lavaggio inerti in acque sotterranee (lago di cava) e reflui domestici in strati superficiali del sottosuolo rilasciata con provvedimento prot. n. 493-32286 del 01/09/2010 per la sede operativa di C.so Savona, 76-Moncalieri;
- l'impresa CAVE MONCALIERI S.R.L ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Moncalieri l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in C.so Savona, 76-Moncalieri in relazione al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque sotterranee di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'impresa CAVE MONCALIERI S.R.L contestualmente all'attività estrattiva, all'interno del medesimo sito, svolge l'attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, tale attività è ricompresa tra quelle elencate nell'art. 7 del D.P.G.R. 1/R;
- la raccolta e l'immissione delle acque meteoriche è disgiunta dai sistemi di allontanamento dei reflui industriali e domestici e recapita in recettore diverso;
- con il provvedimento prot n. 446-28636 del 23/07/2010 è stato approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne relativo all'area dedicata alla gestione dei rifiuti;
- le acque del bacino di cava in cui recapitano i reflui di processo si intendono manifestazioni della circolazione idrica sotterranea emerse durante le attività di escavazione (art. 4, comma 1, lettera c, del Regolamento 10/R disciplina del Procedimento di concessione di derivazione d'acqua pubblica), pertanto lo scarico dei reflui di processo provenienti dall'attività di lavaggio e selezione inerti nel bacino di cava è da considerarsi scarico diretto in acque sotterranee;
- l'art. 104 del D.lgs. 152/06 al comma 4 prevede che, "in deroga al divieto di scarico in acque sotterranee, l'autorità competente dopo indagini preventive -omissis-, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti-omissis-. A tal fine, l'A.R.P.A., a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative e quantitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda esprimendosi con parere vincolante";
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13/03/2007 n. 117-10731 prevede all'art. 29, al comma 1, in deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'art. 104 del DLgs. 152/06 l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda -omissis- le acque d'infiltrazione di miniere o cave-omissis-;
- il provvedimento autorizzativo prot. n. 493-32286 del 01/09/2010 è stato rilasciato a seguito di parere favorevole dell'A.R.P.A (ns. prot. n. 95767 del 02/2/2010)

- il citato parere prevedeva di integrare il piano di monitoraggio già in corso presso l'attività al fine di approfondire le conoscenze relative all'attività di cava e accertare, secondo quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 152/06, le caratteristiche quantitative/qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, nonché per una valutazione statisticamente significativa dei dati finora acquisiti;
- il provvedimento autorizzativo prot. n. 493-32286 del 01/09/2010, in recepimento delle indicazioni del citato parere A.R.P.A del 02/2/2010, prevedeva alla prescrizione C)14 di effettuare un monitoraggio mensile nei tre piezometri di controllo individuati, per la durata di 12 mesi secondo le indicazioni di A.R.P.A;
- nel mese di Maggio 2011 la Ditta ha attivato il monitoraggio di cui al punto precedente che si è concluso nel mese di Aprile 2012;
- in data 18/06/2014 (ns. prot. n.102310) l'A.R.P.A, con nota prot. n. 50431, a seguito dell'attività tecnica di controllo e di verifica delle prescrizioni ambientali ha trasmesso, a completamento del parere espresso con nota datata 02/2/2010, la valutazione statistica dei dati del monitoraggio preliminare eseguito dalla Società in oggetto; in tale relazione si definisce "il limite di concentrazione ragionevole, stimato in condizioni standard, denominato livello di guardia", e si conclude con una proposta relativa ad una modalità di prosecuzione del monitoraggio, denominato di "sorveglianza" la cui struttura verrà rivalutata ogni 2 anni in termini di parametri e modalità di controllo;
- ritenuto di dover prescrivere il monitoraggio previsto dalla nota A.R.P.A datata 18/06/2014 (ns. prot. n.102310) e nello specifico lo svolgimento dell'attività di "sorveglianza" finalizzato ad una corretta valutazione della situazione ambientale e di verifica dell'assenza di danni alla falda nel tempo, come previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 152/06;
- la documentazione agli atti e quella presentata dalla Società in oggetto risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e, dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- la D.G.R. 17-1362 del 14/11/2005 rilasciata ai sensi della L.R. 40/98 avente per oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale relativo al Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale" prevede che:
 - ▶ per il riempimento e per il riporto, devono essere utilizzati materiali derivanti dall'attività di frantumazione e lavaggio del materiale estratto, da terre e rocce da scavo di cui alla legge 443/2001 e s.m.i, purchè non presentino tracce di tensioattivi, e da materiali di risulta a seguito di trattamento di macerie da demolizione,
 - ▶ ai fini della massima cautela nei riguardi della falda superficiale, i rifiuti derivanti dall'attività collaterale di trattamento di macerie, esercitata dalla stessa proponente, che non hanno ulteriore possibilità di commercializzazione, purchè conformi a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, possono essere utilizzati per il riempimento relativo alla parte sopra falda;
- ritenuto rilevante importanza al fine di una valutazione completa dei risultati del monitoraggio delle acque sotterranee previsto nel presente provvedimento, conoscere la provenienza del

materiale utilizzato per i ripristini ambientali;

- lo scarico oggetto del presente provvedimento insiste nell'area idrografica identificata dal P.T.A. come AI01 Alto Po;
- il P.T.A., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee, nell'area idrografica d'interesse non prevede particolari misure in merito al comparto scarichi industriali;
- presso l'insediamento viene utilizzata acqua prelevata dal bacino di cava e da pozzo, per tali prelievi l'azienda è in possesso di regolare concessione;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.C.P. n. 69-32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";
- D.G.P. n. 1325-44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione della somma di euro 243,00;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";
- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle
- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO

Cod scarico TO0000007 individuato sulla cartografia (allegato A/1) costituito da **acque reflue industriali**, discontinuo, proveniente dall'attività di lavaggio e selezione inerti recapitante in **acque sotterranee** (lago di cava);

Cod scarico TO0000008 individuato sulla cartografia (allegato A/1) costituito da **acque reflue industriali**, discontinuo, proveniente dall'attività di lavaggio e selezione inerti recapitante in **acque sotterranee** (lago di cava);

Cod scarico TO0000047 individuato sulla cartografia (allegato A/1) costituito da **acque reflue industriali**, discontinuo, proveniente dall'attività di lavaggio e selezione inerti recapitante in **acque sotterranee** (lago di cava);

per una portata complessiva massima di **circa 3600 mc/g** ;

Cod scarico TO0000048 individuato sulla cartografia (allegato A/1) costituito da **acque reflue domestiche**, discontinuo, recapitante in **strati superficiali del sottosuolo** tramite sub-irrigazione previo trattamento in fossa Imhoff per una portata di **circa 0,42 mc/g**;

Cod scarico TO0000049 individuato sulla cartografia (allegato A/1) costituito da **acque reflue**

domestiche, discontinuo, recapitante in **strati superficiali del sottosuolo** tramite sub-irrigazione previo trattamento in fossa Imhoff per una portata di **circa 0,42 mc/g**;

A.4 PRESCRIZIONI

1. **il rispetto dei disposti tecnici previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
2. **il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali** che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione prot. n. prot. n. 493-32286 del 01/09/2010 e confermati nell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata;
3. **il divieto di diluizione** degli scarichi finali con acque prelevate allo scopo;
4. **non adittivare** alle acque reflue di processo alcuna sostanza estranea;
5. **effettuare**, con periodicità almeno annuale, analisi degli scarichi industriali per i parametri ritenuti significativi per gli scarichi stessi conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
6. **garantire** l'accessibilità degli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti;
7. **non immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee;
8. **indicare** in apposito registro, da conservare a cura della Ditta e a disposizione dell'Autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuati gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente;
9. **eseguire idonea e periodica manutenzione** del sistema di trattamento dei reflui domestici al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
10. **effettuare** con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della condotta disperdente al fine di evitare la formazione di impaludamenti superficiali, evidenza di intasamento del terreno per riduzione dello originario drenaggio;
11. **attivare entro 90gg** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, un monitoraggio, sui tre piezometri individuati per il monitoraggio già eseguito in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento prot. n. 493-32286 del 01/09/2010; tale monitoraggio denominato di "sorveglianza" dovrà essere eseguito secondo le tempistiche e modalità indicate nella tabella riassuntiva finale della relazione A.R.P.A (Allegato A/2) allegata al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;
12. **effettuare, almeno** una volta all'anno, l'analisi dei fanghi e dell'eluato secondo le modalità indicate nel provvedimento prot. n. 493-32286 del 01/09/2010;
13. **trasmettere** alla Provincia di Torino –Servizio Risorse Idriche ed all' A.R.P.A :
 - a. **ogni semestre** i risultati delle analisi di cui al punto 12. del presente provvedimento, firmati da tecnico abilitato, in formato elettronico (foglio tipo excel) sotto forma di tabella riportante nelle colonne i parametri determinati e nelle righe le date dei prelievi (indicando le date dei prelievi sull'asse delle Y e i valori dei parametri sull'asse delle X). La trasmissione dei dati, dovrà essere effettuata entro i **primi 10gg** dal termine del semestre, accompagnata da una scheda dettagliata indicante il protocollo di spurgo (da effettuarsi secondo metodiche ufficiali), di campionamento e di conservazione del campione corredata da eventuali commenti e segnalazioni di anomalie;
 - b. **entro 30gg** dalla data di conclusione dell'analisi dei fanghi e dell'eluato previste al punto 13 del presente provvedimento, i certificati analitici a firma di tecnico abilitato corredata da eventuali commenti con indicazione delle modalità di prelievo adottate (portata dello scarico, volume prelevato) nonché dei metodi analitici utilizzati;
14. **segnalare** tempestivamente alla Provincia di Torino –Servizio Risorse Idriche e all' A.R.P.A eventuali situazioni anomale o di superamento dei valori di guardia che si verificano nel

corso del monitoraggio di sorveglianza. A tal fine sarà opportuno, nell'ambito di detto monitoraggio, per verificare l'insorgenza di situazioni anomale prestare attenzione in particolare a:

- Andamento crescente o decrescente delle concentrazioni dei parametri nel tempo;
 - Superamento del livello di guardia dei parametri significativi, in relazione ai piezometri di valle
 - Superamenti multipli, ovvero di più parametri contemporaneamente, su uno stesso punto;
 - Superamenti ripetuti sullo stesso parametro di un punto (anche solo 2 valori consecutivi);
 - Comportamento globale dei parametri significativi evitando di trascurare un aumento contemporaneo nei valori di più parametri in uno stesso punto o in punti diversi, anche in assenza di superamenti dei livelli di guardia.
15. di annotare in apposito registro l'utilizzo di "materiale" esterno alla cava (terre e rocce da scavo di cui alla legge 443/2001, materiali di risulta a seguito di trattamento di macerie da demolizione), per i ripristini ambientali previsti dalla D.G.R. 17-1362 del 14/11/2005 rilasciata ai sensi della L.R. 40/98 annotandone la provenienza.

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

